











Liceo Artistico: Istituto Tecnico: Design Moda - Arti Figurative

Costruzioni Ambiente Territorio (C.A.T.)

Nautico e Aeronautico

Istituto Professionale: Manutenzione Assist. Tecnica (M.A.T.)

Industria e Artigianato per il Made in Italy Servizi per la Sanità e Assist. Sociale (S.S.A.S.)

Odontotecnico

Istruzione degli adulti: C.A.T. - M.A.T.-Servizi Socio Sanitari

CLIS00600B

Circ. n. 83

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "ETTORE MAIORANA"-GELA

Gela, 30.10.2023

Prot. 0013670 del 30/10/2023

V (Uscita)

A tutto il personale Docente

Albo/Sito

Oggetto: Tenuta registro elettronico personale e di classe.

Si ritiene opportuno richiamare alcune regole formali per una corretta tenuta del registro di classe e personale, affidati alla responsabilità dei docenti.

Il registro di classe ha natura giuridica di atto pubblico, in quanto posto in essere dal docente nell'esercizio della sua pubblica funzione (come ripetutamente affermato anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione) e chi ne ha titolo può fare richiesta di visione e di estrazione di copia, ai sensi della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi. Nel registro di classe vengono annotati i compiti assegnati e l'attività didattica svolta dall'insegnante in ogni singola ora di lezione, (nonché le assenze, i ritardi e le giustificazioni, i provvedimenti disciplinari, le comunicazioni della presidenza fino al 04.03.2020).

A questo si affianca il registro personale del docente (detto anche giornale) la cui ratio è quella di documentare il lavoro svolto dalla classe e dal docente stesso. Questa attività fa parte dei doveri dell'insegnante e la mancata ottemperanza può costituire fattispecie di responsabilità disciplinare. Anche il registro per l'insegnante di sostegno risponde a questa logica, registrando il P.E.I. e le attività didattiche personalizzate per ogni alunno con disabilità.

La valenza dei suddetti documenti scolastici quali "atti pubblici" fa ritenere pienamente loro applicabile il disposto di cui all'art. 2700 c.c., in virtù del quale l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Si rammenta che ogni docente è tenuto a compilare il registro elettronico in tutte le sue parti, per evitare possibili sanzioni disciplinari.

> Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Carmelinda Bentivegna Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 D. L.gs n.39/93